

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 32

Adunanza 12 luglio 2005

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MOMPANTERO - III[^] VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 851 – 326836/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori SERGIO BISACCA e DORINO PIRAS.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Mompantero:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 80-38554 del 19/06/1990;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 26 del 29/09/2003, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale di adeguamento al "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.);
- ha approvato, due Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41:
 - I[^] Variante, con deliberazione C.C. n. 18 del 27/06/2003;
 - II[^] Variante, con deliberazione C.C. n. 22 del 27/09/2004;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 10 del 24 maggio 2005, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, il Progetto Preliminare della III[^] Variante Parziale al

P.R.G.C., che ha trasmesso alla Provincia in data 30/05/2005 (pervenuta in data 01/06/05), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (Prat. n. 52/2005)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 794 abitanti al 1971, 672 abitanti al 1981, 635 abitanti al 1991 e 668 abitanti al 2001, i quali confermano un andamento demografico costante, dopo il consistente decremento degli anni ottanta (- 122 ab. tra 1971 e 1981);
- superficie territoriale di 2.989 ettari, dei quali solo 17 ha di pianura, i rimanenti 2.972 ha di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 28 ha con pendenze inferiori ai 5°, 405 ha con pendenze comprese tra i 5° e i 20° e 2.556 ha con pendenze superiori ai 20°. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.290 ettari, che costituisce il 43% circa dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Susa, Sub-ambito "Area Susa-Avigliana", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come *centro turistico* e *centro storico di interesse provinciale*;
- appartiene, con altri 22 Comuni alla Comunità Montana della "Bassa Val di Susa e Val Cenischia";
- fa parte del Patto Territoriale delle Valli di Susa (insieme ad altri 35 Comuni, alle Comunità Montane, Alta e Bassa Val di Susa, enti promotori, alla Provincia di Torino, Soggetto responsabile e a numerosi enti, consorzi ed associazioni);
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dall'autostrada A32 Torino-Bardonecchia-Frejus e dalle Strade Provinciali n. 209, n. 210 e n. 225;
 - è interessato dall'attraversamento ad Alta Velocità Lione-Torino-Milano, con la previsione di un tratto in galleria;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Cenischia, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale. Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - è altresì attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Rocciamelone, Rio Urbiano;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 3 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni ed evidenzia circa 25 ettari interessati da areali di frana attiva, 16 ettari di frana quiescente e 24 ettari da crolli cartograficamente delimitati;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protetti da opere di difesa, frane attive, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, valanghe;
 - è classificato sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in "zona 3" dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003;
- tutela ambientale:
 - il territorio è interessato dai seguenti biotopi:

- Biotopo comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10039 "*Rocciamelone*";
- Biotopo comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10030 "*Oasi xerothermiche della Val Susa*";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegare agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della III[^] Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 10 del 24 maggio 2005, di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della III[^] Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone, al fine di contenere l'abbandono dei nuclei rurali, a causa delle carenti condizioni igienico sanitarie degli edifici, l'inserimento tra i tipi di intervento previsti dall'art. 12 delle N.T.A. della demolizione e della sopraelevazione, nel rispetto dei limiti esistenti (altezza edifici, distanza dai confini, superficie/volume edificabile) e consentendo così il "riuso" del patrimonio edilizio esistente;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 16/07/2005;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 29/06/2005;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della III^ Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Mompantero, adottato con deliberazione C.C. n. 10 del 24 maggio 2005, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. viene formulata una osservazione;
3. di trasmettere al Comune di Mompantero la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta